

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Relazione della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta del 9 luglio 2020)

Relatore di maggioranza: ENZO GIANCARLI

Relatore di minoranza: ROMINA PERGOLESÌ

sulla proposta di regolamento n. 15/20

a iniziativa del Consigliere Giancarli

presentata in data 19 giugno 2020

MODIFICA ALL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE
9 FEBBRAIO 2009, N. 3 "ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3"

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali);

Visto il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3);

Visto il regolamento regionale 3 marzo 2017, n. 3 (Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3". Regolamentazione delle sale del comiato);

Vista la proposta di regolamento del Consigliere Giancarli;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica all'articolo 3 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)".

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 e al comma 4 dell'articolo 94 del Regolamento interno nel termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa;

Visto il parere espresso ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 e al comma 4 dell'articolo 94 del Regolamento interno nel termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa;

Identico

DELIBERA

Identico

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICA ALL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO REGIONALE
9 FEBBRAIO 2009, N. 3 "ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 1° FEBBRAIO 2005, N. 3"**Testo proposto****Art. 1**

(Modifica all'articolo 3 del r.r. 3/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n.3) è inserito il seguente:

"2 bis. Non costituiscono ampliamento le modifiche che non comportano variazioni del perimetro dello stesso cimitero."

Testo modificato dalla commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 3 del r.r. 3/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n.3) è inserito il seguente:

"2 bis. Non costituiscono ampliamento le modifiche **interne al** ~~che non comportano variazioni del~~ perimetro dello stesso cimitero."